

**COMUNE DI CONTA'**  
**Provincia di Trento**

Verbale n. 2 del 10/04/2017

**Parere del revisore sulla proposta di deliberazione della Giunta con oggetto "Riacertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3, comma 4, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118".**

Il revisore dei conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/11/2016,

- preso atto che con decreto del Commissario Straordinario n. 63 del 28.04.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018, con valore autorizzatorio, nonché, ai soli fini conoscitivi il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

- preso atto che il Bilancio di previsione 2017-2019 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2017;

- tenuto conto che:

- la Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, a partire dall'esercizio 2016, le nuove disposizioni in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili" previste dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni.
- l'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La*

*costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. .... Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. Omississ...";*

- il punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che "...Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.";
- il punto 11.10 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che "Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio)";
- il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118 e modificato, da ultimo, con D.M. 4 agosto 2016, in forza del quale "(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione";
- non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento ordinario, dopo averne verificato l'effettiva esigibilità nel 2016 e che permangono quindi tra i residui al 31 dicembre 2016.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto, con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell'obbligazione delle singole posizioni attestata dai responsabili di spesa e di entrata, il revisore procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

Considerato che,

- nell'ambito delle *operazioni* propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2016, il Servizio finanziario ha condotto, in collaborazione con i responsabili dei vari servizi comunali, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di allinearne i valori alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011 così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza del 2016 e dagli esercizi precedenti nel rispetto del principio della competenza finanziaria.

Le risultanze di tale verifica sono le seguenti:

Residui attivi:

Minori residui attivi: € 0,00

Residui attivi conservati: € 1.869.104,40

Residui passivi:

Minori residui passivi: € 0,00

Residui passivi conservati: € 1.025.318,88

- non si è reso necessario incrementare nella parte entrata dell'esercizio 2017 il Fondo Pluriennale Vincolato che risulta così costituito:

Spese correnti	51.752,34
Spese in conto capitale	77.757,18

- non si è reso necessario apportare variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 autorizzatorio, dell'annualità 2016 del bilancio autorizzatorio predisposto con funzione conoscitiva, nonché del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 armonizzato.

Tutto ciò premesso

il revisore dei conti

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 ai fini della formazione del rendiconto 2016.

Mezzolombardo, 10 aprile 2017

